

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLEPROROGHE 2026”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2026 è stata pubblicata la **Legge 26/2026**, contenente la **conversione in legge**, con modificazioni, del c.d. “**Decreto Milleproroghe 2026**” (D.L. 200/2025), in **vigore dal successivo 01.03.2026**. Nella presente scheda ne analizziamo le **principali novità**.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLEPROROGHE 2026”					
OBLIGHI DI TRASMISSIONE AI PORTALI DEDICATI DELLE SPESE CONNESSE A INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI art. 1, comma 8	Si proroga al 2026 l'obbligo di trasmissione, all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, di alcune informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa a interventi edilizi agevolabili secondo la disciplina del Superbonus.  La proroga all'anno 2026 è tuttavia limitata agli interventi¹ effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. Si ricorda che i soggetti obbligati² sono quelli che: <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13 ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori</td></tr> <tr> <td>b</td><td>hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13 ter dello stesso art. 119, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 01.01.2024</td></tr> </table>	a	entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13 ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori	b	hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13 ter dello stesso art. 119, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 01.01.2024
a	entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13 ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori				
b	hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13 ter dello stesso art. 119, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 01.01.2024				
CONTRIBUTO IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DI INTERESSE GENERALE art. 1, commi 14-bis e 14-ter	E' stato ulteriormente rifinanziato³ il contributo⁴ concesso in favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale – finalizzato a favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali.				
SVOLGIMENTO DELLE	Si estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, relative allo svolgimento con modalità telematiche				

¹ di cui all'art. 2, comma 3-ter.1 del D.L. 11/2023.

² individuati al comma 3 del medesimo art. 2.

³ nel limite di spesa di 2.000.000 euro per il 2026.

⁴ di cui all'art. 30-quater, comma 2 del D.L. 34/2019, corrisposto nel limite dell'80% dei costi dell'esercizio precedente

ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI art. 4, comma 11	delle assemblee ordinarie delle società di capitali⁵ e di altri soggetti⁶, alle assemblee sociali tenute entro il 30.09.2026. Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono nominare – per le assemblee ordinarie o straordinarie – un rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.
PROROGA IN MATERIA DI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RETTIFICA, AI FINI IVA, DELLA DETRAZIONE art. 4, comma 12-octies	E' stata abrogata la disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. "per masse" decorre dal 01.01.2027 (e non più dal 13.12.2025), facendo salvi i comportamenti precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del "Decreto Milleproroghe", e fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 01.01.2027.  Pertanto, a decorrere dal 01.01.2027, in caso di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività che comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. "per massa"). In tali circostanze si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell'utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. "analitica").
NORME IN MATERIA DI RICETTA ELETTRONICA art. 5, comma 10-quinquies	Sempre in sede referente è stata disposta l'applicazione a regime delle modalità⁷ di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie. Come previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 198/2022, tali modalità si applicano anche all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
PROROGA ESONERI CONTRIBUTIVI VARI art. 14, commi da 1-bis a 1-quater	La conversione in legge del Decreto ha portato alla proroga degli esoneri contributivi di cui ai cc.dd. bonus giovani, bonus donne e bonus ZES, riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono: ♦ giovani ✓ con meno di 35 anni, ✓ mai occupati a tempo indeterminato;

⁵ società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.

⁶ società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni.

⁷ inizialmente applicabili fino al 31.12.2022, termine poi prorogato al 31.12.2024 dall'art. 4, comma 6, del D.L. 198/2022 e, successivamente, al 31.12.2025 dall'art. 4, comma 12-bis del D.L. 202/2024.

- ♦ **lavoratori operanti** presso una **sede** o unità **produttiva ubicata** in una delle **regioni** della **ZES unica** per il **Mezzogiorno**;
- ♦ **donne** in **condizioni di svantaggio**.



Il **termine** entro cui procedere alle **assunzioni** per fruire del beneficio è **prorogato al 31.12.2026** per il **bonus donne** e al **30.04.2026** per il **bonus giovani** e il **bonus ZES**; per tali due ultimi esoneri vengono altresì **modificate** la **misura dello sgravio** e le **condizioni** per la sua **fruizione**.

Proroga bonus giovani

Per le **assunzioni effettuate sino al 31.12.2025** si conferma la **percentuale di esonero** pari al **100%** dei complessivi **contributi previdenziali** a **carico** dei **datori di lavoro privati**, mentre per le **assunzioni** effettuate con **decorrenza successiva** il riconoscimento di tale **esonero** totale viene **subordinato** alla **condizione** che le assunzioni comportino un **incremento occupazionale netto**. Tale incremento occupazionale è calcolato sulla base della **differenza** tra:

- ♦ il **numero dei lavoratori occupati** rilevato in **ciascun mese**, e
- ♦ il **numero dei lavoratori mediamente occupati** nei **12 mesi precedenti**,

considerato al **netto** delle **diminuzioni** del numero degli **occupati** verificatesi in **società controllate o collegate** o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a **tempo parziale**, il **calcolo** è **ponderato** in base al **rapporto** tra:

- ♦ il **numero delle ore pattuite**, e
- ♦ il **numero delle ore** che costituiscono l'**orario normale** di lavoro dei **lavoratori a tempo pieno**.



Qualora **non si registri** tale **incremento occupazionale**, per le **assunzioni** e le trasformazioni effettuate successivamente al 31.12.2025 e fino al 30.04.2026 la **percentuale di esonero** viene ora posta al **70%**⁸.

Si conferma che:

- ♦ l'esonero è riconosciuto nel **limite massimo** di importo pari a **500 euro** su **base mensile** per **ciascun lavoratore** entro determinati **limiti di spesa** (incrementati dalla disposizione in commento);
- ♦ tale importo è **elevato a 650 euro** se le **assunzioni** avvengono in una **sede** o **unità produttiva** ubicata in determinate **regioni** – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna – alle quali la disposizione in commento aggiunge anche Marche e Umbria per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025. Anche in tali casi di misura più elevata, per la fruizione dell'agevolazione è richiesto che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto⁹.

⁸ comma 1-bis, lettera a), n. 1.

⁹ Tale condizione non era prevista espressamente per le assunzioni (o trasformazioni) effettuate sino al 31.12.2025 nelle

Si segnala infine che la **misura più elevata** di **esonero** per le regioni summenzionate resta **subordinata** all'**autorizzazione** della **Commissione europea**¹⁰.

Proroga bonus donne

Al di là della citata proroga al 31.12.2026, per gli altri aspetti la presente disposizione **conferma** la disciplina vigente secondo cui l'**esonero totale** spetta ai **datori di lavoro privati** che **assumono a tempo indeterminato**, con un **incremento occupazionale netto**:

a	donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
b	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea. Si ricorda che, ai sensi del D.M. 11.04.2025 che disciplina l'attuazione di tale esonero, esso è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ¹¹
c	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna ¹² , annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

L'**esonero** in commento è concesso nel **limite massimo** di importo pari a **650 euro** su **base mensile** per **ciascuna lavoratrice** e comunque entro determinati limiti di spesa – incrementati dalla disposizione in commento – e nel **rispetto** delle **procedure**, dei **vincoli territoriali** e dei **criteri di ammissibilità** previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Anche questo **esonero** in esame è **subordinato** all'**autorizzazione** della **Commissione europea**¹³.

Proroga bonus ZES

Anche in questo caso, tolta la proroga al 30.04.2026, vengono **confermati** gli **altri requisiti** previsti dalla **normativa vigente**, ossia che l'assunzione deve riguardare soggetti:

- ◆ che hanno **compiuto 35 anni**, e
- ◆ che sono **disoccupati** da **almeno 24 mesi** o che sono stati **occupati a tempo**

suddette sedi, ma è stata comunque posta già con riferimento alla decorrenza iniziale dello specifico incentivo – relativo alle assunzioni o trasformazioni effettuate dal 31.01.2025 – in base al provvedimento di autorizzazione della Commissione europea.

¹⁰ come previsto dall'art. 22, comma 8 del D.L. 60/2024, non modificato dalla presente disposizione. Tale autorizzazione per i periodi fino al 31.12.2025 è stata concessa con la citata decisione C (2025) 649 final del 31.01.2025.

¹¹ concessa per i periodi fino al 31.12.2025 con decisione C(2025) 649 final.

¹² ex art. 2, punto 4, lettera f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014.

¹³ sempre concessa per i periodi fino al 31.12.2025 con decisione C(2025) 649 final.

indeterminato alle dipendenze di un **diverso datore di lavoro** che ha **beneficiario parzialmente** dell'**esonero** in questione, e che il **limite massimo** di importo è pari a **650 euro** su **base mensile** per **ciascun lavoratore** e comunque nei limiti della spesa autorizzata – incrementata dalla disposizione in commento.

Analogamente a quanto previsto per il bonus giovani, la disposizione in commento per le **assunzioni effettuate sino al 31.12.2025** conferma la **percentuale** di **esonero** pari al **100%** dei complessivi **contributi previdenziali** a carico dei **datori di lavoro privati**, mentre per le **assunzioni** effettuate con **decorrenza successiva** il riconoscimento di tale **esonero totale** viene subordinato alla **condizione** che le assunzioni comportino un **incremento occupazionale netto**¹⁴.

Le **modalità di calcolo** di tale incremento sono le **stesse** poste per il **bonus giovani**.

Anche in questo caso:

- ◆ qualora **non si registri** tale **incremento occupazionale**, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31.12.2025 e fino al 30.04.2026 la **percentuale** di **esonero** viene **diminuita al 70%**¹⁵;
- ◆ l'**esonero** resta **subordinato** all'**autorizzazione** della **Commissione europea**¹⁶.

Acconti sulle imposte dirette

Per **tutti** gli **esoneri contributivi** prorogati dalla disposizione in commento, viene limitata alle **assunzioni** (o trasformazioni in caso di bonus giovani) **effettuate entro il 31.12.2025** la previsione vigente secondo cui per i datori di lavoro che beneficiano degli esoneri in oggetto, gli **acconti** sulle **imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2027** si determinano assumendo quale **imposta** del **periodo precedente** quella che sarebbe stata **dovuta** in **manca** dell'**applicazione** del **beneficio** in oggetto.

Per le **assunzioni** (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate **dall'1.1.2026**, dunque, gli **acconti** sono determinati in base al **criterio ordinario** e non in misura inferiore, come invece disposto dalla previsione attualmente vigente – secondo cui non si tiene conto dell'incremento transitorio della misura dell'imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata¹⁷.

¹⁴ sul punto, si ricorda che il rispetto di tale condizione, pur non essendo previsto per le assunzioni effettuate sino al 31.12.2025 dall'art. 24 del D.L. 60/2024 che disciplina il bonus in questione, era comunque necessario in forza del rinvio operato dal D.M. 07.01.2025 – che disciplina le modalità di attuazione del bonus – al rispetto dei parametri recati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 affinché un'agevolazione sia dichiarata compatibile con il mercato interno.

¹⁵ comma 1-bis, lettera a), n. 1.

¹⁶ come previsto dall'art. 24, comma 11 del D.L. 60/2024, non modificato dalla presente disposizione. Tale autorizzazione per i periodi fino al 31.12.2025 è stata concessa con decisione C(2025) 5730 del 14.08.2025.

¹⁷ comma 1-bis, lettera a), n. 4, lettera b), n. 2 e lettera c), n. 3.

OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA art. 15, comma 2	Si proroga il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura¹⁸, nello specifico fino al 31.03.2026 al posto di quello originariamente previsto al 31.12.2025¹⁹, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Le imprese con sede in Italia o con una sede stabile nel Paese devono quindi stipulare entro il 31.03.2026 un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofici come: ◆ terremoti; ◆ alluvioni; ◆ frane; ◆ inondazioni.  Tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.
ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI PER ALCUNE PICCOLE E MICROIMPRESE art. 16, comma 2	Viene differito al 31.03.2026 anche il termine²⁰ dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofici riferito alle piccole e microimprese che: ◆ esercitano somministrazione di alimenti e bevande, oppure ◆ operano come imprese turistico-ricettive, a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da eventi disastrosi verificatisi sul territorio nazionale.  A livello soggettivo sembra dunque che la proroga al 31.03.2026 riguardi soltanto le piccole e microimprese dei due settori considerati visti in precedenza, mentre per le piccole e microimprese dei restanti settori il termine del 31.12.2025 rimane inalterato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

¹⁸ di cui all'art. 1, comma 101 della Legge 213/2023.

¹⁹ termine già prorogato dal 31.12.2024 al 31.03.2025, nonché successivamente prorogato al 31.12.2025 dall'art. 19, comma 1-quater del D.L. 202/2024.

²⁰ precedentemente fissato al 31.12.2025 dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 39/2025.